

**L'art. 32 comma 3 del decreto legge 112 del 2008**, entrato in vigore il 25 giugno 2008, *al momento in corso di approvazione e pertanto non ancora nella sua versione definitiva*, con riferimento ai professionisti *ha abrogato i commi 12 e 12 bis dell'art. 35 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4/8/2006*. In particolare tale legge prevedeva l'obbligo a carico dei professionisti:

- 1) di incassare i compensi superiori a determinate soglie solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico). Le soglie di esonero erano state così fissate: dall'entrata in vigore della legge e fino al 30/6/08 il professionista poteva incassare i propri compensi in contanti fino al limite massimo di € 1.000, dal 1/7/08 al 30/6/09 fino al limite massimo di € 500, per passare poi alla soglia definitiva di € 100 dall'1/7/09.
- 2) di tenere un conto corrente bancario o postale (anche non esclusivamente dedicato alla professione) su cui far transitare pagamenti e incassi inerenti l'attività. Il professionista cioè era tenuto a versare sul conto corrente tutti gli incassi, anche quelli ricevuti in contanti, ed era obbligato ad affettare tutte le spese mediante prelievo dallo stesso conto.

I professionisti che violavano i vincoli sui pagamenti tracciabili erano assoggettabili alla sanzione generale per irregolare tenuta della contabilità.

In conseguenze dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008, quindi, il professionista non è più obbligato a tenere un conto corrente per l'attività professionale e a riscuotere i compensi derivanti dall'attività professionale esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti. Inoltre, in base al principio del *favor rei*, non può più essere assoggettato a sanzioni per un fatto che non è più considerato violazione punibile da una legge successiva, anche se la violazione è stata commessa quando l'obbligo era ancora in vigore.

Occorre comunque tenere in debita considerazione le norme, sempre in vigore, sugli accertamenti fiscali basati sul controllo delle movimentazioni finanziarie e sul redditometro in base alle quali il fisco, sulla base di presunzioni *iuris tantum*, può essere legittimato al recupero a tassazione delle somme accertate quali *movimenti bancari non giustificati* dal contribuente. Il professionista che, al contrario, continui a percepire compensi con modalità tracciabili, riesce a precostituirsi una prova circa la provenienza delle somme, potendo in qualsiasi momento e a richiesta incrociare facilmente il versamento ricevuto sul conto con la fattura emessa per la prestazione resa.